



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

R. Gen. N. 1159/2019

Dott. Giuseppe Magnoli Presidente

Dott. Maria Tulumello Consigliere

Dott. Gabriele Vittoria Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. R.G. 1159/2019 promossa con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2019 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 14 giugno 2023**

d a

OGGETTO:

U [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

Altri contratti bancari

[REDACTED]

controversie tra banche

ect.

APPELLANTE

Codice 146239

c o n t r o

C [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. G [REDACTED]

[REDACTED] elettrtivamente domiciliata presso l'avv [REDACTED]

APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova in data 05.06.2019, n. 432/2019.



CONCLUSIONI

Dell'appellante

“in riforma della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria:

- In via principale e nel merito:

Accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta per aver monetizzato gli assegni di cui è causa per una somma totale pari ad Euro 7.000,00 in palese violazione dell'art. 43 L.A. e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 432/2019 emessa dal Tribunale di Mantova, condannarla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 7.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa.

Con il favore delle spese di giudizio”.

Dell'appellata

“in via preliminare nel rito:

- accertare e dichiarare inammissibile – anche per i motivi indicati nel presente atto - l'appello instaurato da controparte ai sensi e per gli effetti degli artt. 348 bis e ter c.p.c.

in via principale nel merito:

- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, confermare, comunque, - anche per motivi diversi da quelli già accolti dal Giudice di primo grado – la Sentenza n. 432/2019 resa nella causa avente RG n. 3983/2017 dal Tribunale di Mantova in data 5 giugno 2019 e depositata in data 6 giugno 2019 e/o, comunque, in ogni caso, rigettare l'appello in quanto



infondato in fatto ed in diritto anche per tutti i motivi esposti in narrativa;

- in ogni caso rigettare, comunque, anche per i motivi esposti nel presente atto, l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarsi tutte le domande (nessuna esclusa) svolte da U [REDACTED];

in via subordinata

- dichiarare che nessuno importo deve essere riconosciuto e/o corrisposto all'Appellante attesa l'applicazione del II comma dell'art. 1227 c.c. come richiamato dall'art. 2056 c.c.;

in via ulteriormente subordinata

- accertare il concorso di colpa della società Appellante attesa l'applicazione del I comma dell'art. 1227 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c. e per l'effetto limitare l'entità del danno lamentato. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza pubblicata in data 5 giugno 2019, il Tribunale di Mantova ha rigettato la domanda di U [REDACTED] la quale aveva convenuto in giudizio C [REDACTED] affinché venisse condannata al pagamento della somma di € 7.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali al saldo effettivo.

1.1. La società attrice esponeva di aver dato mandato a U [REDACTED] di emettere quattro assegni di traenza non trasferibili, rispettivamente intestati il primo a [REDACTED], del valore di € 1.600,00, il secondo a [REDACTED], dell'importo di € 2.500,00, il terzo a [REDACTED], del valore di € 1.800,00 ed il quarto a [REDACTED] dell'importo di € 1.100,00;



tuttavia, i beneficiari avevano ad essa comunicato di non aver ricevuto i titoli e di non averli potuti riscuotere.

Previa verifica, essa aveva appurato come tali assegni fossero stati trafugati, indicando quale asserito beneficiario tale [REDACTED] il quale si era recato presso la filiale di C [REDACTED] a [REDACTED] [REDACTED] per incassare le relative somme. Di conseguenza, essa era stata costretta ad effettuare un secondo pagamento delle somme predette in favore dei legittimi beneficiari.

U [REDACTED] aveva, perciò, denunciato la condotta gravemente colposa, oltre che negligente ed imprudente, tenuta dall'istituto di credito, avendo il personale della banca negoziato e pagato gli assegni non trasferibili in favore di un soggetto diverso dai legittimi intestatari, non avendo correttamente svolto i debiti controlli relativi all'identità del prenditore, violando tanto l'art. 43 L.A., quanto le previsioni della circolare ABI del 7 maggio 2001.

1.2. Dal canto proprio, C [REDACTED] aveva dedotto ed eccepito: la mancanza di prove relativamente all'effettiva intestazione degli assegni in capo ai soggetti indicati come beneficiari legittimi dall'attrice e relativamente all'intervenuto secondo pagamento in loro favore; il concorso di colpa della società assicuratrice *ex art. 1227 c.c.*, avendo questa inviato i predetti titoli a mezzo posta ordinaria; l'assenza di propria colpa, non recando i titoli segni di contraffazione ed avendo espletato i debiti controlli prima di liquidarli in favore di un proprio correntista, identificato tramite documento di identità e tessera sanitaria; l'assenza di segnalazioni al sistema bancario dello smarrimento e/o del furto dei titoli ed il loro mancato blocco.



1.3. Il Tribunale ha rigettato la domanda.

Ha ricordato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, in base al quale costituisce un'ipotesi di responsabilità da contatto sociale qualificato quella della banca che abbia pagato un assegno non trasferibile ad un soggetto non legittimato: la banca è tenuta a rispondere del danno derivato dall'errore nell'identificazione del prenditore, a meno che non provi di aver assolto la propria obbligazione con la diligenza di cui all'art. 1176 co. 2 c.c.; l'istituto di credito è, dunque, tenuto a provare di aver agito con la diligenza "*media dell'accorto banchiere*" tanto nell'attività esercitata, quanto nei controlli dell'identità del prenditore e nella regolarità del procedimento di trasferimento del titolo (quindi nell'esame dell'assegno dal punto di vista tecnico e fisico, senza, ovviamente, l'utilizzo di strumentazioni sofisticate).

1.4. Nel caso di specie, il Giudice di prime cure non ha ravvisato alcun profilo di colpa in capo alla banca.

In particolare, ha rilevato che: gli assegni non recassero alcun evidente segno di cancellazioni e falsificazioni e che l'indicazione dell'intestatario fosse stata apposta con i medesimi caratteri utilizzati per indicare gli altri elementi del titolo (numero, data, importo); la società attrice non avesse indicato quali elementi avessero permesso di ravvisare una contraffazione; l'importo di tali assegni è stato versato in data 27 novembre 2013, salvo buon fine, sul conto corrente di [REDACTED], quindi in data precedente all'emissione dei titoli (ossia il 2 dicembre 2013); il predetto era titolare di un conto corrente presso la filiale di [REDACTED], acceso prima della riscossione dei titoli; sugli assegni non erano *ictu oculi* apprezzabili alterazioni di sorta, rilevabili



da un banchiere di media diligenza, e il beneficiario dei titoli è stato correttamente identificato dall'istituto di credito, previ i necessari controlli sui documenti identificativi, anch'essi privi di segni visibili di contraffazione; la richiesta di due documenti d'identità muniti di fotografia potrebbe verificarsi soltanto in ipotesi di pagamento a vista di un titolo a soggetto sconosciuto e non in favore di cliente sul relativo conto corrente; all'atto della negoziazione dei titoli (con la procedura di *check truncation*), la banca trattaria non ha provveduto a segnalare alla banca negoziatrice, entro il limite temporale prescritto, la non coincidenza tra i nominativi dei beneficiari e quello del prenditore.

Il Tribunale ha poi ritenuto che la messa all'incasso di quattro assegni nel medesimo giorno in favore di un unico intestatario non costituisca una circostanza anomala, tale da richiedere controlli più approfonditi.

Parimenti, ha ritenuto non avesse rilievo dirimente il contenuto della circolare ABI del 7 maggio 2001, in base al quale il controllo sull'identità di un intestatario di un assegno non trasferibile che non sia già noto alla banca debba avvenire attraverso due documenti di identità recanti foto o mediante persone fidejacenti conosciute.

2. Avverso la citata sentenza ha proposto appello U [REDACTED] [REDACTED] sulla scorta di tre motivi di gravame.

3. Si è costituita in giudizio C [REDACTED] [REDACTED], chiedendo il rigetto dell'appello.

4. All'udienza del 14 giugno 2023, sostituita *ex art.127 ter* c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in



epigrafe e la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il **primo motivo** l'appellante contesta l'assunto del Giudice circa l'assenza di profili di colpa in capo alla banca.

Il Tribunale ha affermato che la banca negoziatrice deve provare di aver agito secondo "*la diligenza del banchiere modello*" come affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 12478/2018); tuttavia, secondo l'appellante, tale prova non sarebbe stata fornita, avendo l'istituto di credito unicamente affermato di aver diligentemente verificato l'identità di [REDACTED] a mezzo di carta d'identità e codice fiscale; deduce che quest'ultimo non costituisce un documento identificativo e che, secondo consolidata giurisprudenza, con riferimento alla circolare ABI del 7 maggio 2001, in caso di negoziazione di assegni di traenza non trasferibili, gli istituti di credito sarebbero tenuti a richiedere due documenti di identità a fini identificativi.

L'appellante evidenzia come [REDACTED] non fosse già cliente di [REDACTED] da tempo, avendo costui aperto un conto corrente in data 27 novembre 2013 e provveduto ad incassare gli assegni in data 10 dicembre 2013. Secondo la giurisprudenza, simile circostanza costituirebbe elemento sintomatico di truffa, tale da far scattare dei controlli approfonditi.

Inoltre, il sedicente beneficiario si sarebbe presentato in filiale per incassare quattro assegni di traenza emessi tutti in pari data dal medesimo istituto e muniti della dicitura "*riscatto polizza*"; deduce che tali circostanze avrebbero dovuto insospettire l'istituto di credito, considerato che il [REDACTED] si sarebbe



recato presso la filiale per aprire il conto corrente soltanto qualche giorno prima di porre all'incasso i titoli.

Dunque, secondo l'appellante, il primo Giudice avrebbe errato nel valutare come diligente il comportamento dell'operatore della banca, avendo questi unicamente fotocopiato un solo documento d'identità e il codice fiscale, pur essendo in presenza di circostanze sospette. Evidenzia la inconferenza, ai fini della responsabilità per colpa nell'errata negoziazione di assegni di traenza non trasferibili, delle eventuali verifiche circa il furto o smarrimento dei documenti e deduce che la procedura di negoziazione "salvo buon fine" non attiene alla responsabilità per l'errato pagamento, bensì alla attestazione che la liquidazione viene effettuata salvo esistenza della provvista.

2. Con il **secondo motivo** l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha evidenziato che la banca trattaria non avrebbe fatto pervenire alla banca negoziatrice, entro il termine prescritto, alcuna segnalazione in ordine alla mancata coincidenza tra i nominativi dei beneficiari e quello del prenditore, in quanto tale argomentazione a nulla rileverebbe con riferimento alla responsabilità per cattiva negoziazione dei titoli in questione.

L'impiego della procedura di invio cd. di "*check truncation*" si caratterizzerebbe per il fatto che la banca negoziatrice, non presentando il titolo alla banca trattaria, le trasmetterebbe unicamente, in forma elettronica, alcuni dati (il numero dell'assegno, l'importo, data di emissione), tra i quali non figurerebbe il nominativo della persona indicata sul titolo come beneficiario. Ne discenderebbe l'esclusione di qualsivoglia ipotesi di



responsabilità in capo alla banca trattaria, non avendo questa avuto modo di esaminare gli assegni nella loro materialità, ma avendo ricevuto solo il flusso elettronico dei dati ad essi relativi. Non a caso, nel sistema di negoziazione predetto, solamente la banca negoziatrice, cui compete l'esame del titolo nella sua materialità, potrebbe incorrere in responsabilità per aver liquidato assegni contraffatti o falsificati, essendo l'unico soggetto capace di rilevare le alterazioni presenti sui titoli.

L'appellante evidenzia che la cattiva negoziazione deriverebbe dalla grave negligenza dell'istituto di credito che, a fronte di circostanze anomale, avrebbe liquidato i titoli in favore di un soggetto diverso dai legittimi beneficiari, senza che sia prospettabile la propria responsabilità o corresponsabilità.

2.1. Circa la questione dell'invio a mezzo posta degli assegni, l'appellante espone come anche questo non costituisca un comportamento negligente, tale da interrompere il nesso causale tra l'inadempimento ed il danno e tale da perfezionare il concorso di colpa del creditore *ex art. 1227 c.c.*, non integrando comportamento colposo rilevante ai fini di tale norma il fatto che essa abbia trasmesso l'assegno a mezzo posta ordinaria, trattandosi di servizio pubblico sul quale sarebbe legittimo fare affidamento; anzi, lo smarrimento di un plico contenente un assegno, dovrebbe considerarsi un caso fortuito (Cass. civ., ord. n. 2520/2018).

3. Con il **terzo motivo** U [REDACTED] ripropone il tema della prova del danno ad essa derivato dai pagamenti reiterati dall'assicurazione in favore



dei legittimi beneficiari dei primi assegni, contraffatti dal sedicente [REDACTED]

[REDACTED] presso l'agenzia di [REDACTED]

Richiamando giurisprudenza sul punto, espone come il danno sia *in re ipsa* e si concretizzi proprio nell'errato pagamento da parte del soggetto negoziatore. Infatti, la Corte di Cassazione, in un caso analogo, ha affermato che “... *il pagamento irregolare effettuato da Poste non ha estinto il rapporto cambiario tra il reale beneficiario e Poste (quale banca girataria per l'incasso) e neppure ha estinto il rapporto cambiario-sottostante all'emissione del titolo tra UnipolSai Ass.ni S.p.a. e il reale beneficiario, determinando tuttavia, quale causa ad effetto, un ammanco nella provvista creata da UnipolSai S.p.a. sul conto provvisorio acceso presso Banca Sai S.p.a. di Tornio, che viene a determinare un danno patrimoniale risarcibile*” (in tal senso, cfr. Cass., Civ. I Sez., n. 6337/2020; Cass. Civ. I Sez., n. 16332/2016).

4. La Corte ritiene di trattare congiuntamente i primi due motivi di gravame (il terzo motivo è in realtà la riproposizione del tema del danno, che il Tribunale non ha esaminato in quanto rimasto assorbito per effetto della statuizione di esclusione di responsabilità).

5. Le questioni oggetto di gravame, ossia la negoziazione di assegni bancari di traenza non trasferibili passibili di contraffazione da parte di soggetti terzi diversi dai reali beneficiari e gli eventuali profili di responsabilità ravvisabili in capo alla banca trattaria, sono stati più volte sottoposti all'attenzione della Corte di Cassazione, la quale si è anche di recente espressa sul punto (Cass.



civ., Sez. 1, ord. n. 38119/2022), richiamando i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12478/2018: <<Questa Corte nelle Sezioni Unite ha, più volte, ribadito che la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione dell'art. 43 della c.d. legge assegni, l'incasso di un assegno munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (Cass., S.U., n. 14712/2007; Cass., S.U., n. 12477/2018). Ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2, (ex multis Cass., n. 12477/2018; Cass., n. 13969/2022). E', pertanto, erronea l'affermazione, da parte del giudice del merito, che la banca è in ogni caso responsabile ex art. 43, comma 2, l.a., e ciò a prescindere dall'elemento della colpa nella identificazione del prenditore che ha incassato abusivamente il titolo (Cass., n. 3649/2021). Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto



non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231 del 2007, ex art. 19, comma 1, lett. a), stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita (Cass., n. 3649/2021; Cass., n. 6356/2022). L'identificazione dei soggetti nelle operazioni deve avvenire attraverso modalità che possono considerarsi esigibili avendo riguardo al parametro dell'accorto banchiere (considerando cioè la specificità della "natura dell'attività esercitata" dal debitore, a mente dell'art. 1176 c.c., comma 2). In un quadro connotato dall'assenza di un sistema informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale dell'autenticità del documento di identità esibito dall'interessato (tale è, oggi, il sistema di prevenzione del furto di identità, previsto dal D.Lgs. n. 141 del 2010, art. 30 ter, in uso solo da alcuni anni). Deve, pertanto, negarsi che l'incaricato della banca cui sia esibito un documento non recante tracce di alterazione sia tenuto a operare complesse verifiche (cfr., per tutte, specificamente, Cass., n. 3649/2021; Cass., n. 16781/2022) quali "scambio di comunicazioni con le Autorità che risultano emittenti il documento (.....) al quale andava richiesto un riscontro dei numeri della carta d'identità, ed all'amministrazione delle finanze in ordine alla verifica dell'autenticità del codice fiscale e quindi della sua corrispondenza ad una posizione anagrafica- tributaria" che si rivelerebbero, oltretutto, non



coerenti con le esigenze dei traffici e ben più ampie rispetto a quanto previsto dalla normativa esistente anche a fini diversi (l. su c.d. antiriciclaggio). Tra i parametri di valutazione della diligenza dell'intermediario non rientra la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di trattenere di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (Cass. n. 34107/2019)>>.

6. Preso atto del suddetto orientamento di legittimità, occorre osservare come il Giudice di prime cure abbia accertato che è avvenuta l'identificazione del prenditore sulla base di documenti privi di segni di contraffazione e l'assenza di segni di falsificazione/alterazione anche negli assegni di trattenuta oggetto di causa.

Il Tribunale ha così statuito “... *si ritiene che, all'esito dell'espletata istruttoria documentale, non sia emerso alcun profilo di colpa, nemmeno lieve, in capo alla banca negoziatrice, atteso che:*

1) gli assegni posti all'incasso in data 10.12.2013, versati in atti dalle parti sia in copia, che in originale, non presentano alcun segno visibile di alterazione o falsificazione, tanto meno rilevabile ictu oculi dal banchiere di



media diligenza, riportando l'indicazione dattiloscritta del nominativo del beneficiario ([REDACTED] con i medesimi caratteri utilizzati per l'indicazione del numero dell'assegno, dei mesi di validità dall'emissione, della data e dell'importo e non contenendo cancellature, abrasioni, alterazioni cromatiche ecc.; né parte attrice ha chiarito quali sarebbero gli elementi che avrebbero consentito di rilevare la prospettata contraffazione degli assegni de quibus sulla base della mera disamina dei titoli (v. pag. 5 dell'atto di citazione); ...

3) all'atto dell'accensione del predetto c/c, il correntista è stato identificato mediante l'esibizione della carta di identità e della tessera sanitaria, contenente l'indicazione del codice fiscale (doc. n. 15 del fascicolo di parte convenuta); documenti anch'essi privi di segni visibili di alterazione o contraffazione;

4) la convenuta ha operato i controlli sui predetti documenti identificativi, in ordine alla sussistenza (o meno) di denunce di furto o di smarrimento (v. doc. n. 16 del fascicolo di parte convenuta); ...”.

7. La Corte rileva come parte appellante non abbia in alcun modo censurato tale accertamento circa l'assenza di elementi oggettivi di alterazione, abrasione e/o contraffazione nei documenti d'identità e nei titoli che avrebbero dovuto allarmare e, di conseguenza, indurre la banca negoziatrice, facendo buon governo della diligenza professionale dell'accorto banchiere, ad eseguire verifiche più approfondite ed accurate. Il difetto di specifiche contestazioni dirette a contrastare le valutazioni del primo Giudice in merito



all'assenza di segni di contraffazione dei titoli e dei documenti visionati preclude a questo Collegio di effettuare ulteriori e diverse verifiche sul punto. Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è, infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; <<gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U. 27199/2017 e da ultimo Cass. SU 36481/2022).

Solamente in sede di memoria di replica, perciò tardivamente, parte appellante ha evidenziato, peraltro in modo generico, degli elementi che avrebbero potuto e dovuto essere valorizzati e sottoposti all'attenzione del Collegio all'interno del primo motivo di gravame (si veda pag. 9 in cui la parte espone "*Quanto alla rilevabilità delle contraffazioni è altresì evidente come i caratteri del nominativo siano diversi dalla cifra scritta in lettere e di*



certo il Tribunale avrebbe potuto rilevarlo, avendo la disponibilità dei titoli in originale e l'opportunità di visionarli per il giusto tempo. In ogni caso, si rileva come l'apposizione del timbro esattamente in corrispondenza del nominativo su tutti i titoli non abbia affatto agevolato la rilevabilità ictu oculi della contraffazione ma questa circostanza non può e non deve giocare a favore della banca!"), trattandosi di elementi contrapposti alla valutazione compiuta dal Giudice di prime cure circa l'assenza di elementi oggettivi che avrebbero potuto e dovuto far dubitare della genuinità o della integrità dei titoli e, dunque, delle considerazioni sulla base delle quali il Tribunale ha ritenuto l'agire della banca conforme alla diligenza dell'accorto banchiere, in base ai principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità richiamati in sentenza e anche nello stesso atto d'appello.

8. La mancanza di censura in ordine alla statuizione sopra ricordata appare dirimente in assenza di ulteriori elementi oggettivi di anomalia della operazione.

8.1. Non può in linea di principio considerarsi anomala l'apertura di un conto corrente effettuata da persona che non abbia intrattenuto in precedenza rapporti con l'istituto bancario.

8.2. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza già richiamata, è da ritenersi sufficiente l'esibizione da parte del prenditore di un unico documento d'identità munito di fotografia, (il beneficiario è stato identificato per mezzo di carta d'identità ed ha esibito la tessera sanitaria recante il codice fiscale).



La richiesta di due documenti di identità recanti entrambi la fotografia del richiedente, è una procedura di identificazione non imposta da alcuna norma di legge (art.19, d.lgs 231/2007), e la cui mancata attuazione non può quindi assurgere ad elemento di dimostrazione dell'anomalia dell'operazione, non essendo ravvisabile in capo all'istituto bancario l'obbligo di pretendere la esibizione di un ulteriore documento identificativo.

8.3. L'ulteriore circostanza per cui si trattasse di quattro titoli emessi tutti in favore dello stesso intestatario e recanti la medesima causale “*riscatto polizza*” risulta inconferente e insuscettibile di per sé stessa a fondare la responsabilità in capo all'istituto bancario qui appellato.

La messa all'incasso di quattro titoli di importo contenuto da parte dello stesso correntista non presenta elementi tali da determinare sospetto, potendo tale emissione frazionata trovare ragione in pluralità di ragioni che di certo la banca negoziatrice non è tenuta ad approfondire.

Riguardo alla presenza della dicitura “*riscatto polizza*” che l'appellante deduce essere anomala e che, per converso, la controparte indica come “*elemento che spesso viene utilizzato nei titoli che trovano origine in emissioni di assegni massivi da parte di Compagnie Assicurative, proprio al fine di individuare, ai fini della contabilità e delle ricostruzioni contabili della Compagnia Assicurativa, la natura del pagamento effettuato*”, va comunque rilevato che essa, sebbene essa non rientri tra gli elementi essenziali prescritti dalla legge assegni, non costituisce indice di alterazione degli assegni.



9. L'insussistenza di profili di responsabilità in capo alla banca negoziatrice rende assorbita ogni questione con riferimento all'eventuale concorso di colpa della compagnia assicuratrice e agli ulteriori temi in questione tra le parti.

10. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.

11. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, come da nota, in quanto conforme ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato da D.M. 147/2022 entrato in vigore in data 23 ottobre 2022, e dai parametri "medi" (scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00).

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

1) rigetta l'appello proposto da U [REDACTED], e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 432/2019 del Tribunale di Mantova pubblicata in data 6 giugno 2019;

2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 1.134,00 per la "fase di studio", € 921,00 per la



“fase introduttiva” ed € 1.911,00 per la “fase decisionale” oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell’appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023.

IL CONSIGLIERE EST.

Dott.ssa Vittoria Gabriele

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Magnoli

